



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Dipartimento di Prevenzione

ASL 7 Carbonia

Servizio igiene Alimenti e Nutrizione

Linee guida sulla vigilanza in attività di vendita, acquisto detenzione ed uso dei prodotti fitosanitari

L'esigenza di salvaguardare le produzioni colturali, sia in termini quantitativi che qualitativi, ha portato a considerare pressoché inevitabile l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, che devono essere distribuiti in ben precisi periodi di sviluppo dei vegetali.

I Prodotti Fitosanitari sono:

* **le sostanze attive ed i preparati** contenenti una o più sostanze attive, presenti nella forma in cui sono fornite all'utilizzatore e destinate a:

- proteggere i prodotti vegetali dagli organismi nocivi o a prevenire gli effetti dannosi da essi determinati;
- favorire o regolare i processi vitali dei vegetali (*con esclusione dei fertilizzanti*);
- conservare i prodotti vegetali, (*ad esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni*);
- eliminare le piante indesiderate;
- eliminare parti di vegetali, frenare ed evitare un loro indesiderato accrescimento.

* **coadiuvanti** di prodotti fitosanitari destinati ad essere impiegati come *bagnanti* ed *emulsionanti*, messi in commercio allo scopo di favorire l'azione dei prodotti fitosanitari e i prodotti destinati a determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

La consapevolezza della loro pericolosità, sia nei confronti delle persone che a livello ambientale, ha però portato ad una regolamentazione sempre più severa di tutte le fasi connesse alla loro produzione, distribuzione ed utilizzo. L'uso indiscriminato ed eccessivo di tali prodotti è stato limitato con provvedimenti mirati (*es: supporto all'adozione della lotta biologica/integrata*) o addirittura da divieti assoluti (*es: messa al bando del DDT*).

Tra i prodotti fitosanitari ci sono, in base all'attività svolta, antiparassitari, diserbanti, fisiofarmaci, fitoregolatori, repellenti.

Si ricordi che anche un **coadiuvante** di prodotti fitosanitari se classificato in una delle tre categorie "**molto tossico**", "**tossico**", "**nocivo**", è soggetto alle leggi che regolamentano l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2 lettera A comma 2 i prodotti per piante ornamentali (PPO) non sono soggetti ad autorizzazione né per la vendita né per l'utilizzo.

Per la immissione in commercio, classificazione, etichettatura, l'imballaggio e la vendita dei Prodotti Fitosanitari e per il controllo ufficiale e le sanzioni valgono le disposizioni dettate dai Decreti Legislativi n. 194/1995, e n. 65/2003 e il D.P.R. 290 /2001.

Formulazione dei prodotti fitosanitari: sono commercializzati in diverse formulazioni:

per trattamenti a secco, per trattamenti liquidi, per trattamenti gassosi, per esche.

La vendita di tutti i prodotti fitosanitari e coadiuvanti, deve essere autorizzata sia dal punto di vista

dell'idoneità dei locali di vendita, sia relativamente alla persona preposta alla vendita.

Tossicità

Come per altri prodotti pericolosi, gli effetti negativi derivanti da una cattiva o impropria gestione dei prodotti fitosanitari per la salute possono essere:

- acuti letali;
- irreversibili non letali, dopo un'unica esposizione;
- cronici dopo un'esposizione ripetuta o prolungata;
- irritanti;
- sensibilizzanti

Nello specifico, l'intossicazione può avvenire per:

- **contatto**, per assorbimento di prodotto fitosanitario attraverso la pelle, soprattutto quando quest'ultima non è adeguatamente protetta da dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);
- **inalazione**, con conseguente intossicazione a carico dell'apparato respiratorio dovuta a scarsa attenzione nelle pratiche e per mancanza di utilizzo di mezzi di protezione;
- **ingestione**, per l'abitudine diffusa di fumare o, peggio, di mangiare, bere, durante le operazioni senza aver adeguatamente lavato le mani.

Per ridurre i rischi derivanti da un improprio utilizzo dei fitosanitari occorre rispettare:

Intervallo di sicurezza: è il numero minimo di giorni che deve trascorrere tra la data in cui si esegue il trattamento e quella della raccolta dei prodotti o, per le derrate immagazzinate, quella della loro commercializzazione;

Tempo di rientro: Tempo da attendere prima di rientrare in aree trattate senza dispositivi di protezione individuale;

LMR: è il limite massimo di residuo delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, espresso in parti per milione o in mg/kg, tollerato nei prodotti destinati alla alimentazione.

Inoltre, per ridurre i rischi, è necessario:

- Scegliere il mezzo di distribuzione fra quelli che diminuiscono il contatto fra l'operatore e la soluzione antiparassitaria;
- Scegliere prodotti fitosanitari poco tossici e ricorrere a metodi di lotta integrata;
- Usare i dispositivi di protezione individuale.

Classificazione dei fitosanitari

Dal 2007 possono essere utilizzati solo formulati commerciali in regola con le nuove norme europee che riguardano la classificazione e l'etichettatura dei preparati pericolosi e che hanno comportato una classificazione di pericolo diversa per molti prodotti in commercio.




I **prodotti fitosanitari** vengono **classificati** nel seguente modo:

- **molto tossici:** contrassegnati dalla lettera **T+** e con l'immagine del **teschio**;
- **tossici:** contrassegnati dalla lettera **T** e con l'immagine del **teschio**;
- **nocivi:** contrassegnati dalla lettera **Xn** e con la **croce di S. Andrea**;
- **irritanti:** contrassegnati con la lettera **Xi** e con la **croce di S. Andrea**;
- **pericolosi per l'ambiente:** contrassegnati con la lettera **N**;
- **infiammabili/molto infiammabili:** contrassegnati con la lettera **F/F+**;
- **prodotti non classificati:** come i precedenti e **non contrassegnati** da simboli, ma riportanti la dicitura **"Attenzione manipolare con prudenza"**.

Per la vendita di prodotti classificati come Irritanti e non classificati non è previsto il registro di

carico presso il punto vendita e neppure il modulo di vendita numerato da rilasciare all'acquirente al momento dell'acquisto e neppure il possesso del patentino dell'acquirente.

Principali classi di pericolosità dei Prodotti Fitosanitari

Nuova classificazione	Simbolo	Vecchia classificazione
Molto tossico T+ Tossico T		II classe
Nocivo (Xn)		III classe
Irritante (xi)		III IV classe
Pericolosi per l'ambiente (N)		III IV classe
Inflammabili molto infiammabili (F/F+)		III IV classe
Non classificato	"Attenzione manipolare con prudenza"	III IV classe

Finalità del controllo ufficiale

Il controllo ufficiale nelle attività di commercializzazione dei fitosanitari è mirato alla verifica di:

autorizzazione alla vendita, idoneità sanitaria dei locali, registro di carico e scarico, permanenza dei requisiti di idoneità dei locali, idoneità locali di deposito, presenza dei DPI, presenza materiali di bonifica, verifica delle etichette dei prodotti venduti (da riportare, nell'apposito allegato, i nomi commerciali, i nomi dei principi attivi e dei coadiuvanti), integrità degli imballaggi, cassetta pronto soccorso.

Le finalità del controllo, nei luoghi d'impiego dei fitosanitari, come si evince dalla scheda allegata, riguardano la verifica di: il possesso del patentino, ove richiesto, da parte dell'utilizzatore di prodotti fitosanitari, l'idoneità dei DPI ed il loro corretto utilizzo, controllo delle etichette ed il rispetto delle indicazioni e delle precauzioni d'uso riportate in etichetta (riportare in apposito elenco i nomi commerciali dei prodotti detenuti, i principi attivi, il confezionamento.....), integrità degli imballaggi, l'idoneità delle apparecchiature e la loro corretta manutenzione, disponibilità e compilazione del registro dei trattamenti, l'idoneità dei locali di deposito e delle procedure utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti.

Possesso del patentino

Si tratta di una autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari (***non è necessario per tutti i prodotti chimici impiegati in agricoltura, ma solo per i preparati molto tossici, tossici e nocivi***). Il patentino, la cui validità è di 5 anni, viene rilasciato presentando domanda all'Assessorato Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di residenza e sostenendo uno specifico Corso di aggiornamento, nel quale vengono esposti i concetti fondamentali per una utilizzazione razionale dei prodotti fitosanitari al termine del quale è previsto un colloquio finale, che accerti la preparazione del candidato. Per chi è già in possesso del patentino c'è l'obbligo del **rinnovo** ogni cinque anni. **Nell'acquistare un prodotto fitosanitario molto tossico, tossico, nocivo, il rivenditore rilascia all'agricoltore un apposito modulo sul quale viene annotato il numero del patentino di chi acquista e che, firmando, si assume la responsabilità dell'uso di quel prodotto fitosanitario.** Poiché esistono vincoli particolari per la vendita dei prodotti fitosanitari, essi possono essere acquistati esclusivamente presso i rivenditori autorizzati. Il titolare dell'esercizio di vendita è tenuto a compilare le schede informative (vedi allegati) e ad inviarle all'Autorità Regionale competente entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'acquisto comporta la responsabilità del corretto uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, rimane quindi in carico di chi li ha acquistati anche la responsabilità per l'idonea conservazione ed il corretto impiego del prodotto. Il titolare del patentino non può né rivendere né regalare ad altre persone prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi. Non acquistare, in nessun caso, i prodotti fitosanitari in confezioni che risultino non sigillate o non originali, neppure se il rivenditore ne garantisce la provenienza. Non lasciate mai in deposito, neppure su richiesta, il patentino al rivenditore: oltretutto all'acquisto dei prodotti fitosanitari, il patentino è un documento personale necessario anche al trasporto ed alla detenzione. I titolari delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente entro il mese di febbraio all'Autorità Regionale competente le schede informative (vedi copia allegata) relative ai dati di vendita.

Idoneità dei depositi di sostanze pericolose in azienda agricola

I prodotti fitosanitari devono essere riposti in armadietto chiuso a chiave. Tale contenitore deve essere forato per evitare l'accumulo di vapori tossici che poi fuoriescono all'apertura dello stesso, ancora migliore è un armadietto di metallo elettrosaldato.

In dettaglio:

- il locale di deposito/armadio deve essere ubicato lontano dai luoghi di lavoro;
- il locale di deposito/armadio deve essere in una zona che non risulti di passaggio;
- all'esterno del deposito/armadio deve essere applicato un cartellone "nozionistico" (*ossia indicante le regole da rispettare*);
- l'accesso agli estranei al deposito/armadio deve essere impedito tramite chiusura a chiave;
- i locali devono essere freschi, asciutti e sufficientemente areati;
- all'esterno del magazzino/armadio devono essere collocati i dovuti segnali di pericolo recanti le seguenti scritte: "ATTENZIONE SOSTANZE VELENOSE" oppure "VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO";
- i presidi contrassegnati con **Molto tossico (T+)**, **Tossico T**, **Nocivo (Xn)** devono essere mantenuti entro armadi chiusi a chiave. Il tecnico avrà cura di riportare in apposito elenco i nomi commerciali, i principi attivi e le modalità di confezionamento;
- gli antiparassitari liquidi devono essere conservati inferiormente a quelli in polvere;
- i contenitori devono essere ermeticamente chiusi;
- nei locali con circolazione forzata di aria devono essere assenti altri prodotti infiammabili;
- i liquidi infiammabili devono essere detenuti su scaffalature di materiale non infiammabile;
- gli antiparassitari e tutti i prodotti pericolosi devono essere conservati nei contenitori originali;
- devono essere evitate promiscuità con alimenti, mangimi...;
- il pavimento deve essere in pendenza in modo da convogliare eventuali perdite e deve essere presente un pozzetto di raccolta in caso di sversamento.

Corrette modalità di utilizzo

- l'utilizzo in campo dovrebbe essere effettuato da personale dotato di patentino o da altro personale adeguatamente formato (*l'acquirente originario rimane sempre responsabile di quanto potrebbe accadere*);
- rispettare le distanze di sicurezza indicate in etichetta dei prodotti e dagli eventuali regolamenti locali; la distribuzione deve essere condotta rimanendo lontani da strade, da edifici, da corpi idrici, da animali, da persone;
- devono sempre essere utilizzate protezioni adeguate (*guanti e stivali antisdrucchiolo in gomma; maschera a doppio filtro; tuta, occhiali*);
- deve essere sempre disponibile una tanica di acqua pulita sul trattore in caso di contaminazione;
- effettuare preferibilmente i trattamenti nelle ore più fresche; si deve prestare attenzione a non irrorare controvento; si deve operare indirizzando il getto dalla zona esterna a quella centrale;
- devono essere segnalati all'operatore eventuali ostacoli sul campo al momento dell'irrorazione per prevenire incidenti (*rischi di rovesciamento, fossi non visibili, pendenze eccessive, ecc.*);

- al termine dell'uso, gli indumenti e i D.P.I. devono essere regolarmente lavati e riposti nel deposito;
- si deve controllare che gli indumenti e D.P.I., al termine dell'uso, non siano logorati o strappati.

DPI (dispositivi di protezione individuale)

I dispositivi di protezione individuali sono strumenti che servono ad evitare il contatto della soluzione antiparassitaria con le vie respiratorie o digestive o con la pelle. Si riporta una breve rassegna:

1. **casco.** È il dispositivo più efficace per la protezione della testa dell'operatore; assicura un contatto pressoché nullo con la cute e protegge anche le vie respiratorie e la bocca. È concepito in modo tale che vi sia un ricambio d'aria all'interno grazie a un motorino elettrico che fa passare l'aria in ingresso su un filtro.
2. **maschera.** Protegge il volto (in tal caso si parla anche di pieno facciale) e di conseguenza evita il contatto con occhi, naso, bocca.
3. **semimaschera.** Protegge naso e bocca. È necessario utilizzare semimaschere a tenuta e provviste di filtro sostituibile; meglio scegliere semimaschere con due respiratori. È assolutamente sconsigliabile l'uso di semimaschere antipolvere.
4. **filtri.** Esistono diversi tipi di filtro in commercio. Di solito quelli usati in agricoltura sono contrassegnati con una sigla, per esempio A2P2 o A1P1 o A2P3. La lettera A indica che il filtro è efficace contro vapori organici e solventi, mentre la lettera P indica che il filtro è efficace contro polveri tossiche, fumi, nebbie; i numeri invece indicano la capacità filtrante (1 meno filtrante, 3 più filtrante). Naturalmente quelli con maggiore capacità filtrante andranno utilizzati con prodotti fitosanitari più tossici o che presentino il rischio di cancro. Vi sono poi altri tipi di filtro, meno utilizzati in agricoltura, che servono contro gas e vapori inorganici (Tipo B) e che servono nel caso in cui si debbano utilizzare acidi (per esempio se si deve acidificare l'acqua irrigua) o per l'ammoniaca (filtro tipo K). Infine esistono filtri tipo E per anidride solforosa, che di solito non trova impiego in agricoltura. In ogni caso è fondamentale sostituire i filtri secondo le indicazioni del costruttore e comunque nel caso si senta cattivo odore. Un filtro che ha accumulato più antiparassitario del dovuto, diventa una fonte di intossicazione invece che una protezione per l'operatore.
5. **occhiali.** Proteggono gli occhi nel caso in cui si utilizzi una semimaschera.
6. **stivali, guanti.** Devono essere integri e lavati, ancora indossati, dopo ogni intervento.
7. **tuta.** Questo mezzo di protezione è più importante di quanto si possa pensare, poiché le contaminazioni tramite la via cutanea sono importanti e frequenti. È sufficiente una tuta in cotone o in tyvek.

Presenza e compilazione del Registro dei trattamenti

Nella realtà agricola italiana non c'è mai stato uno strumento di controllo nell'uso in azienda degli antiparassitari, cioè ognuno, una volta acquistato un qualunque formulato commerciale, ne fa l'uso agricolo che ritiene più appropriato. Nel 1988 venne emanato il DPR 236/88 che imponeva alle aziende agricole la detenzione e la compilazione del "quaderno di campagna" cioè un registro vidimato dalla USL o dall'Ufficio di registro dove si annotava carico e scarico dei presidi sanitari (così si definivano all'epoca i prodotti fitosanitari). Questa norma non è mai stata applicata a causa di continue proroghe chieste dalle organizzazioni agricole di categoria. Nell'aprile 2001 è stato pubblicato il DPR 290 che impone l'uso del "registro dei trattamenti" in luogo del quaderno di campagna. Il registro dei trattamenti deve riportare solo l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari acquistati e **non deve essere vidimato da alcun Ente pubblico**.

Si deve annotare: data del trattamento, coltura, estensione, data di semina, inizio fioritura, raccolta, avversità, nome del prodotto fitosanitario (compresi gli irritanti e i non classificati) e quantità utilizzata (vedi circolare 30/10/2002). Questo registro, firmato dal titolare dell'Azienda o dal conduttore della stessa, dovrà essere tenuto in Azienda e conservato almeno un anno. In caso di cooperative di produttori il registro potrà essere unico ed essere conservato presso la sede sociale dell'associazione. Anche nel caso di corpi aziendali separati e distanti il registro può essere tenuto presso la sede legale dell'Azienda.

Modalità di smaltimento rifiuti

L'imprenditore agricolo ha una serie di obblighi, non solo per quanto riguarda la detenzione in azienda dei prodotti fitosanitari, ma anche per il loro smaltimento.

- i contenitori usati devono essere regolarmente lavati al momento della preparazione;
- deve essere effettuata la raccolta differenziata dei contenitori usati;
- i residui del trattamento devono essere stoccati in magazzino in contenitori chiusi ed etichettati, per essere successivamente ridistribuiti;
- si deve rispettare il principio di non trasferire prodotti/residui tra coltivatori/contoterzisti (*l'acquirente originario rimane sempre responsabile di quanto potrebbe accadere*).

Questa materia è stata regolata dal D.Lgs. n.22 del 5 febbraio 1997 noto anche come "**Decreto Ronchi**" e da successive modifiche e integrazioni che sono state emanate in seguito per chiarire i punti che si prestavano a dubbie interpretazioni. In sintesi elenchiamo i seguenti punti:

- Il decreto Ronchi definisce come "rifiuti speciali" quelli prodotti da un'azienda, distinguendoli dai rifiuti urbani che vengono prodotte dalle abitazioni civili, e stabilisce come devono essere smaltiti.
- Si distingue fra rifiuti speciali "pericolosi" e "non pericolosi".
- Se l'azienda smaltisce rifiuti pericolosi, scatta l'obbligo di tenere una tenuta di carico e scarico su un apposito registro vidimato.
- All'epoca della pubblicazione del DL 22/97 i contenitori vuoti di antiparassitari erano considerati rifiuti pericolosi. Successivamente si è chiarito che i contenitori vuoti di antiparassitari, se opportunamente risciacquati (e quindi bonificati) sono da considerarsi **rifiuti speciali "non pericolosi"**.
- Se invece si smaltiscono contenitori con residui di fitofarmaci, tali rifiuti sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi e devono essere smaltiti con gli obblighi che ne derivano.
- I rifiuti speciali devono essere raccolti in appositi contenitori e non devono essere mescolati (p.es. mescolando contenitori di fitofarmaci con sacchetti di concime)
- È vietato disperderli, anche se vengono dispersi all'interno dell'azienda.
- Si possono stoccare in azienda fino a 20 metri cubi di rifiuti speciali (comprendendo materie plastiche di copertura delle serre, sacchetti di concime, contenitori di

- fitofarmaci).
- I rifiuti speciali possono essere detenuti in azienda per 1 anno.
- I rifiuti speciali devono essere smaltiti solo presso aziende autorizzate e tali aziende, all'atto del ritiro, devono rilasciare una copia del "formulario" nel quale vengono descritti i rifiuti smaltiti. Il formulario è il documento di trasporto dei rifiuti speciali. È possibile trasportare fino a 30 kg di rifiuti speciali al giorno senza formulario, il quale verrà poi rilasciato dalla ditta ricevente.
- Il formulario deve essere conservato in azienda per cinque anni.

L'etichetta

L'etichetta apposta sulle confezioni dei prodotti fitosanitari fornisce una serie di indicazioni sia di tipo tecnico-funzionale, sia di tipo normativo sull'utilizzazione a norma di legge. Quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della sanità, riportano:

- composizione: principio attivo e percentuale di questo nel formulato commerciale. Va detto che con lo stesso principio attivo vi sono diversi formulati commerciali che differiscono solo per la diversa percentuale e da questo possono derivare anche diverse indicazioni di legge per il loro uso;
- denominazione commerciale del prodotto;
- titolare autorizzazione, data autorizzazione, numero registrazione, sede dello stabilimento di produzione;
- simbolo di identificazione del pericolo;
- istruzioni su dosi di utilizzazione;
- caratteristiche funzionali l'attività o azione primaria esplicata dalla sostanza attiva, denominata secondo la classificazione ISO, sul bersaglio (*insetticida, fungicida, diserbante, ecc.*) ed il tipo di formulazione (*polvere bagnabile, liquido emulsionabile, ecc.*) nonché le colture cui è destinato e gli organismi nocivi da combattere;
- usi autorizzati ed eventuali divieti (per esempio divieto di impiego in serra);
- indicazioni su eventuali pericoli per l'uomo, animali e sull'ambiente con le frasi di rischio: *"nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle", "irritante", "altamente tossico", ecc.* a seconda della classe tossicologica di appartenenza;
- tempo di sicurezza tra distribuzione del prodotto e la semina, l'accesso del terreno ad uomo od animali, od il raccolto od il consumo dei vegetali trattati;
- la data di scadenza e le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e della confezione;
- informazioni per il medico.

Verifica degli imballaggi

Devono essere chiusi in modo da impedire la facile rottura e la fuoriuscita del contenuto e da consentire eventuali successivi usi. Solidi e resistenti corredati da scheda di sicurezza. I prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio solo se confezionati in involucri o imballaggi chiusi non manomissibili.

Verifiche e/o indicazioni comportamentali

- l'utilizzo dei prodotti sanitari deve essere ridotto al minimo;
- a parità di efficacia, devono essere regolarmente scelti prodotti fitosanitari meno tossici;
- devono essere normalmente privilegiati prodotti in forma granulare o liquida rispetto a quelli polverulenti;
- devono essere normalmente privilegiati sistemi di distribuzione a bassa pressione;
- deve essere noto a tutti che qualsiasi fase può essere gestita dal solo titolare di

- patentino;
- devono essere disponibili in loco le schede di sicurezza dei prodotti acquistati;
 - devono essere rispettati i "tempi di rientro" in campo per le ulteriori lavorazioni e per l'accesso del bestiame nell'area a pascolo;
 - devono essere rispettati i "tempi di carenza" per l'immissione sul mercato dei prodotti destinati al consumo;
 - non lasciare prodotti fitosanitari in confezioni diverse da quella originale; in caso di necessità (*situazione di emergenza*), contrassegnare le confezioni con evidenti simboli di pericolo e segregare i contenitori;
 - non lasciare prodotti fitosanitari fuori dal luogo adibito alla loro conservazione, che dovrà essere chiuso a chiave ed il cui accesso sarà consentito solo a coloro che sono in possesso di patentino;
 - lavare sempre gli indumenti, D.P.I. e mani dopo l'utilizzo di prodotti pericolosi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs del 09/04/2008 n. 81	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
D.P.R. 27/04/55 n. 547	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (ABROGATO)
D.P.R. 19/03/56 n. 303	Norme sull'igiene del lavoro. (ABROGATO)
D.P.R. 23/04/2001 n. 290	Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (<i>n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997</i>). (ABROGATO)
Circolare Ministero della Sanità 30/04/93 n. 15	Caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di presidi sanitari.
D.Lgs 03/02/1997 n. 52	Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
D.Lgs 25/02/2000 n. 174	Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi.
D.Lgs 02/02/2002 n. 25	Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30/10/2002	Modalità applicative dell'art. 42 del D.P.R. n. 290/01, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari.
D.Lgs 14/03/2003 n. 65	Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
Decreto Ministeriale 21/07/2003	Attuazione della direttiva 2003/82/CE della Commissione dell'11/09/2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti

		fitosanitari.
Decreto 22/07/2003	Ministeriale	Recepimento della direttiva 2002/79/Ce, della direttiva 2002/97/Ce, della direttiva 2002/100/Ce e aggiornamento del Dm 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.
Decreto 23/07/2003	Ministeriale	Relativo ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine animale e vegetale.
Decreto del Ministero della Salute 27/08/2004		Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.
Decreto 20/04/2006	Ministeriale	Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2006/4/CE e 2006/9/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della Salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.
D.Lgs 23/04/2001 n. 190		Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. (ABROGATO)
D.Lgs 17/03/1995 n. 194		Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari e ss.mm. (ABROGATO)
Decreto 19/05/2000	Ministeriale	Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione. (ABROGATO)
Decreto 03/01/2001	Ministeriale	Aggiornamento del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari. (ABROGATO)